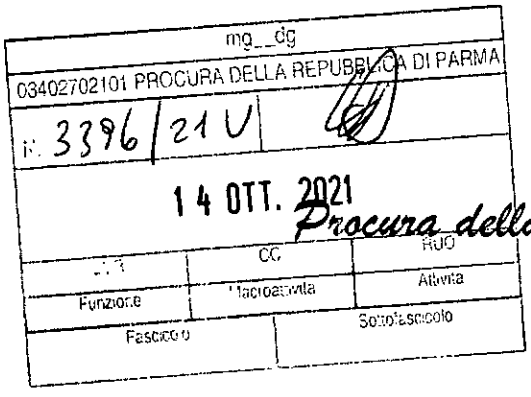



*Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma*

***Il Procuratore della Repubblica***

premesso che:

a) l'art. 9-quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 [1], statuisce che a tutto il personale a qualsiasi titolo in servizio presso le amministrazioni pubbliche, ed altresì a tutti i soggetti che ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (con esclusione delle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica), è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro e che il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto di tali prescrizioni, definendo *le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche*;
b) l'art. 9-sexies del medesimo decreto legge [2] prevede specificamente che, per l'ingresso negli uffici giudiziari, i Magistrati togati ed Magistrati onorari debbano parimenti possedere ed esibire, a richiesta, la *certificazione verde*, obbligo dal quale sono esclusi tutti gli altri soggetti, *"ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo"* e prevede altresì che la verifica di tali prescrizioni è demandata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che può avvalersi di delegati;
c) il Procuratore della Repubblica è competente a definire le modalità operative per il rispetto delle prescrizioni sul *green pass*, quanto al punto a), nella sua qualità di *datore di lavoro* e, quanto al punto b), sulla base del decreto n. 199/2021 del 13.10.2021 con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha delegato i Procuratori della repubblica del Distretto per l'adozione -d'intesa con i rispettivi Presidenti di Tribunale- delle misure organizzative per regolamentare l'accesso dei magistrati togati ed onorari;
*d)* con DPCM del 12.10.2021, pervenuto in data 13.10.2021, sono state dettate *linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale*, atto che -già trasmesso in data 13.10.2021 a tutto il personale in servizio presso la Procura (Magistrati, Personale Amministrativo, Polizia Giudiziaria, ed altresì all'Istituto di vigilanza *Sicuritalia* spa- deve considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
*e)* con Circolare del 13.10.2021, pervenuta in data 14.10.21, il Ministero della Giustizia, ha fornito indicazioni specifiche *sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*;

ritenuto che le citate *linee guida* sono state dettate tenendo presenti evidentemente realtà eterogenee e comunque di dimensioni molto più ampie rispetto a quelle degli Uffici Giudiziari di Parma (tanto che vi sono riferimenti anche ad amministrazioni *con almeno 1000 dipendenti*), per cui appare opportuno che, nel rispetto delle previsioni generali di tali *linee guida*, a loro volta attuative delle

---

[1] **Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127** (*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*).

[2] Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening").

disposizioni di legge, la disciplina da adottare in concreto risulti ispirata a criteri di concretezza, economicità, efficienza, buona amministrazione;

ritenuto in particolare che, quanto alla **Procura di Parma**, essa ha una sede autonoma ed indipendente rispetto al Tribunale, di tal che (non essendovi un *pubblico*, a differenza del Tribunale) gli unici soggetti abilitati ad accedervi, allo stato prevedibili, sono:

I. il personale tutto (magistrati; amministrativi; Ufficiali/agenti di polizia giudiziaria della Procura o ivi distaccati; tirocinanti; personale addetto alla digitalizzazione);
II. gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria che debbono interloquire con un Magistrato e in ogni caso svolgere una qualunque attività rientrante nell'esercizio delle loro funzioni (deposito atti; intercettazioni; e così via);
III. personale delle società di noleggio e gestrici dei servizi di intercettazione;
IV. il personale dell'Istituto di Vigilanza e il personale della ditta di pulizia;
V. il personale che gestisce i distributori automatici di bevande;
VI. i dipendenti dell'Ufficio postale che accedono per ritiro/consegna di posta;
VII. giornalisti e visitatori occasionali;
VIII. avvocati, indagati, persone informate sui fatti, consulenti tecnici, altri ausiliari del magistrato (che però sono esentati *ex lege* dall'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* all'atto dell'accesso);
IX. gli utenti che accedono per la fruizione dei servizi erogati dalla Procura (richiesta di certificati; apostille; ecc.), i quali però, a mente delle *Linee guida*, paragrafo 1.1, commi 6 e 10, sono a loro volta esentati dal predetto obbligo);

per cui, in definitiva, solo le categorie di cui ai punti I)-VII) sono tenuti al possesso ed alla esibizione del *green pass*;

ritenuto inoltre che:

a. la normativa richiamata in premessa ha una efficacia, allo stato, limitata al periodo 15.10-31.12.2021;
b. il certificato *green pass* ha una validità di (almeno) nove mesi dall'ultima dose di vaccino;
c. è demandata alla singola amministrazione il potere di organizzare il sistema dei controlli, anche al fine di evitare il formarsi di ritardi o code nelle procedure di ingresso (cfr. paragrafo 1.5, comma 3);
d. in attesa della fornitura degli smartphone ministeriali e/o di altri dispositivi per la rilevazione automatica del possesso del *green pass*, citati nelle *Linee guida* ed anche nella Circolare ministeriale 13.10.2021, allo stato il controllo del *green pass* all'atto dell'accesso può essere demandato all'Istituto di Vigilanza, che a tal fine utilizzerà l'applicativo *VerificaC19*, se disponibile, ovvero, in mancanza, procederà al controllo visivo del *green pass* in formato cartaceo ovvero in formato digitale sullo smartphone dell'interessato;
e. a mente dell'art. 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [3], il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di rendere la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies del medesimo decreto (ovvero la comunicazione di non essere in possesso del *green pass*) quando ciò serva per *"specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro"*;
f. il personale di cui al punto I) (magistrati, amministrativi, polizia giudiziaria, tirocinanti, personale addetto alla digitalizzazione) è in numero obiettivamente esiguo, di tal che il sistema di controlli elaborato nelle linee guida (controllo agli accessi a campione o massivo; controllo dopo l'accesso; controllo a rotazione) appare obiettivamente sovradimensionato per tali categorie, e di conseguenza appare contrario ai principi di efficienza e di buona amministrazione sottoporre -per di più in un arco temporale così ridotto- più volte lo stesso personale al controllo, una volta accertata -in sede di primo controllo- la disponibilità del *green pass* e la sua perdurante efficacia nel periodo di vigenza della legge, non apparendo alcun contrasto con la normativa sulla *privacy* [4];

---

[3] articolo introdotto dall'art. 3 D.L. 139/2021 dell'8.10.2021

[4] Peraltro, l'indicazione, contenuta nelle *linee guida*, paragrafo 1.2, comma 12, secondo cui *"in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-*

ritenuto in definitiva che, quanto ai controlli:

- per le categorie di cui al punto I), il controllo sarà effettuato, a campione, all'interno dell'Ufficio, a cura del Procuratore della Repubblica (per quanto riguarda i magistrati, togati ed onorari) ed a cura del Direttore Rodinò Maria Laura (per quanto riguarda personale amministrativo; Ufficiali/agenti di polizia giudiziaria della Procura o ivi distaccati; tirocinanti; personale addetto alla digitalizzazione), sostituiti, in loro assenza, rispettivamente dal Vicario e dal funzionario giudiziario Conforti Federica;
- per le categorie di cui ai punti II, III, IV, V, VI, VII sopra specificate il controllo all'ingresso sul possesso del *green pass* sarà effettuato a cura dall'Istituto di Vigilanza, che a tal fine utilizzerà l'applicativo *VerificaC19*, se disponibile, ovvero, in mancanza, procederà al controllo visivo del *green pass* in formato cartaceo ovvero in formato digitale sullo smartphone dell'interessato;

ritenuto, quanto ai Magistrati (togati ed onorari) del **Tribunale di Parma** e dell'**Ufficio del giudice di pace** che la disponibilità del *green pass*, anche alla luce delle indicazioni contenute nella *Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari* adottata dal Ministero in data 13.10.2021, può essere parimenti verificata non all'atto dell'accesso, ma durante la giornata, mediante controlli a campione, da effettuarsi a cura dei Direttori o dei funzionari giudiziari che il Presidente del Tribunale vorrà designare (a meno che non ritenga di esercitare personalmente tale verifica) [5] e secondo le modalità dettate dal Presidente;

con rinvio al dispositivo per le altre statuizioni;

**P.Q.M.**

d'intesa con il Presidente del Tribunale (per quanto riguarda il profilo relativo ai Magistrati del Tribunale e del Giudice di Pace)

**DISPONE**

per quanto riguarda la **Procura della Repubblica di Parma** :

1) le persone di cui ai punti 1)-7) della motivazione, per accedere agli Uffici di Procura, dovranno essere in possesso del *green pass* ed esibirlo a richiesta;
2) i controlli sulla disponibilità del *green pass* da parte dei Magistrati (togati ed onorari) e da parte delle altre categorie stabilmente presenti in Ufficio (magistrati; amministrativi; Ufficiali/agenti di polizia giudiziaria della Procura o ivi distaccati; tirocinanti; personale addetto alla digitalizzazione) saranno effettuati, rispettivamente, dal Procuratore della Repubblica e, in assenza, dal Vicario del Procuratore (per i Magistrati) e dal Direttore Rodinò Maria Laura e, in sua assenza, dal funzionario giudiziario Conforti Federica (per le altre categorie), successivamente all'accesso in ufficio, secondo le modalità *a campione* descritte in motivazione;
3) i controlli sulle altre categorie (ad esempio: ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria *esterni* che debbono interloquire con un Magistrato e in ogni caso svolgere una qualunque attività rientrante nell'esercizio delle loro funzioni, quali deposito atti; intercettazioni; e così via; personale delle società di noleggio e gestrici dei servizi di intercettazione; personale dell'Istituto di Vigilanza e il personale della ditta di pulizia; personale che gestisce i distributori automatici di bevande; dipendenti dell'Ufficio

---

*quinquies, commi 6 e segg., e 9-septies, commi 6 e segg."* -che in sé già contiene delle deroghe alla normativa sulla *privacy*- dall'altro sembrerebbe non tener conto della importante modifica legislativa intervenuta proprio in tema di *privacy* grazie all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 139/2021, che è così testualmente formulato:
*"1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:*
*a) All'articolo 2-ter: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:*
*"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...) **e' sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti**".*

[5] **cfr. *Circolare*, paragrafo 2, f. 6, penultimo capoverso:**
*"Si segnala la possibilità – anche ai fini di omogeneità delle verifiche sull'intero territorio nazionale – che ai controlli sul personale di magistratura provveda, anche su delega, il Dirigente amministrativo dei singoli uffici, ovvero, in caso di vacanza, personale amministrativo appartenente all'area terza"*

postale che accedono per ritiro/consegna di posta; giornalisti e visitatori occasionali) saranno effettuati a campione e non in maniera massiva dall'Istituto di Vigilanza all'atto dell'ingresso in ufficio mediante l'applicativo *VerificaC19*, se disponibile, ovvero, in mancanza, mediante controllo visivo del *green pass* in formato cartaceo ovvero in formato digitale sullo smartphone dell'interessato (con riserva di integrazione allorquando il Ministero avrà inviato le dotazioni informatiche);

per quanto riguarda i **Magistrati (togati ed onorari) del Tribunale di Parma e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Parma:**

4) la disponibilità del *green pass* andrà verificata non all'atto dell'accesso, ma durante la giornata, mediante controlli a campione, da effettuarsi a cura dei Direttori o dei funzionari giudiziari che il Presidente del Tribunale vorrà designare (a meno che non ritenga di esercitare personalmente tale verifica) e secondo le modalità dettate dallo stesso Presidente;

ed inoltre **(per tutti)**:

5) il possesso del *green pass* non può formare oggetto di autocertificazione [6];
6) alla mancata disponibilità del *green pass* non può ovviarsi adibendo il lavoratore al c.d. *lavoro agile* [7];
7) il possesso del *green pass* non esonera i lavoratori dagli obblighi di comunicazione in caso di contrazione del Covid e comunque restano in vigore tutte le disposizioni precauzionali adottate dai rispettivi Uffici;
8) l'obbligo del *green pass* è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo idonea certificazione medica che sarà sottoposta al vaglio del Medico competente, per cui, allo stato, tali persone non saranno sottoposte ai controlli di cui ai punti precedenti;
9) fatte salve le sanzioni da applicare secondo le modalità di cui alle *Linee guida* richiamate in premessa, in caso di mancata esibizione del *green pass* non sarà consentito l'accesso agli uffici giudiziari e, qualora la mancata disponibilità del *green pass* venga riscontrata in occasione di controllo successivo all'ingresso, dovrà essere intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, e la relativa assenza sarà considerata *assenza ingiustificata*, con conseguente comunicazione ai competenti uffici dell'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà sino alla esibizione della certificazione verde;

**Il presente provvedimento ha efficacia a partire dal 15 ottobre 2021 e sarà in vigore -salvo indicazioni successive- fino al 31.12.2021.**

Si trasmetta a:

- Magistrati (togati ed onorari), Personale amministrativo, Polizia Giudiziaria (interna ed aggregati), tirocinanti, addetti alla digitalizzazione, stagisti
- Presidente del Tribunale in sede;
- Istituto di vigilanza *Sicuritalia* spa
- impresa di pulizie *Coopservice*

*e, per opportuna conoscenza:*

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Presidente della Camera Penale di Parma.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 14.10.2021

**Il Procuratore della Repubblica**
*dott. Alfonso D'Avino*

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 14/10/2021 11:46:41

[6] cfr. *Linee guida*, paragrafo 1.2, f. 9
[7] cfr. *Linee guida*, paragrafo 1.2, f. 8